



**COMUNE DI PISCIOCCA  
PROVINCIA DI SALERNO**

**Ufficio**

***Responsabile Settore LL.PP.***

**Proposta n. 200 del 31/05/2019 istruita da: Arch. Domenico CONTI**  
**Determina di settore n. 98 del 31/05/2019**  
***Determina di R.G. n. 179 del 03/06/2019***

**OGGETTO : DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL NOLEGGIO E LA MANUTENZIONE DI N. 2 BAGNI CHIMICI DAL 15 GIUGNO 2019 AL 15 SETTEMBRE 2019. CIG: Z6128A9AD7**

**PREMESSO:**

che, in relazione al disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con decreto del Sindaco il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'area tecnica, ai fini dell'espletamento delle funzioni di gestione amministrativa e finanziaria attribuendogli tutti i compiti derivanti dalla normativa e dai regolamenti ivi compresi gli atti di assunzione di impegni di spesa ai sensi dell'art. 183, del citato D.Lgs. n. 267/00;

che per il periodo estivo è necessario provvedere al noleggio di due bagni chimici da ubicare sulle spiagge comunali;

**VISTI:**

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
  - l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
  - l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
  - gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
  - l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
  - l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato D.Lgs. n. 50/2016;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, non ricorrono gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.L. 18/04/2019, n. 32;

Rilevato che, gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:

- in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del D.L. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;
- in applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei "beni e servizi disponibili";
- in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;

e che, al di fuori di quanto sopra, i comuni e gli altri enti locali ("restanti amministrazioni" di cui al comma 449 della legge n. 296/2006) hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni e nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

Dato atto che per l'affidamento del servizio oggetto del presente provvedimento, pur essendo di importo inferiore ad € 5.000,00 e, pertanto, escluso dall'obbligo di ricorrere alle procedure telematiche e al mercato elettronico della pubblica amministrazione (ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145), è stata formulata RDO tramite MEPA indirizzata a tutti gli operatori iscritti nel settore merceologico di riferimento;

Stabilito di procedere mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i

principi enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici;

Considerato:

che alla RDO hanno risposto n. 3 imprese:

- SEBACH S.p.A. Unipersonale, con sede in Certaldo (FI);
- BARRASSO Ecologia S.r.l., con sede in Grottaminarda (AV);
- I.S.E. Ecologia & Servizi S.r.l., con sede in Siano (SA);

e che il prezzo più basso è stato offerto dalla ditta SEBACH S.r.l. Unipersonale, che ha offerto il prezzo di € 2.894,00, oltre IVA;

che il Responsabile del Procedimento ha proceduto, ai sensi del punto 4.2.2 delle linee guida ANAC, alla consultazione del casellario ANAC e alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e che, alla luce di tali consultazioni, si può procedere all'affidamento del servizio alla ditta come sopra individuata,

che, pertanto, il servizio di noleggio e la manutenzione di n. 2 bagni chimici dal 15 giugno 2019 al 15 settembre 2019, può essere affidato alla ditta SEBACH S.p.A. Unipersonale, con sede in Certaldo (FI), codice fiscale: 03912150483, per il prezzo preventivamente calcolato in € 2.894,00, IVA inclusa;

il codice CIG dell'intervento: Z6128A9AD7;

#### D E T E R M I N A

- I. Di affidare direttamente, in relazione ai motivi in premessa indicati, alla ditta società SEBACH S.p.A. Unipersonale, con sede in Certaldo (FI), codice fiscale: 03912150483, il noleggio e la manutenzione di n. 2 bagni chimici dal 15 giugno 2019 al 15 settembre 2019, come da RDO acquisita dal mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito dalla Consip, per l'importo di € 2.894,00, oltre IVA e, pertanto per complessivi € 3.530,68, codice CIG: Z6128A9AD7;
- II. di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
  - il fine che il contratto intende perseguire è quello di dotare nel periodo estivo le spiagge di adeguati servizi per i turisti;
  - l'oggetto del contratto è il noleggio e la manutenzione di n. 2 bagni chimici;
  - il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale;
  - le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;
  - il sistema ed il criterio di scelta dell'affidatario sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;
- III. Di impegnare la somma di € 3.530,68, sul cap. 1571 del bilancio di esercizio in corso;
- IV. di dare atto che la presente determina:
  - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile del servizio ragioneria;
  - va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio tecnico;

Pisciotta, 05/06/2019

**Il Responsabile del Settore**  
Arch. Domenico CONTI

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e dell'art.9, comma 1, lettera a), punto 2, Legge 102/2009, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e la compatibilità con le vigenti regole di finanza pubblica della presente determinazione che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Imp/Acc	Esercizio	Capitolo	N. Impegno	Descrizione	Importo
U	2019	09051.03.0157100	1181	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	3.530,68

Pisciotta, 03/06/2019

**Il Responsabile del Settore**  
Dr.ssa Felicia SATURNO

**COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE**

Pisciotta, 05/06/2019

Comune di Pisciotta Via Roma n.39 - 84066 - Pisciotta (Sa)

Il Responsabile del Settore

Tel.0974-973035 Fax 0974-970900

Arch. Domenico CONTE

comune.pisciotta@pec.it

Pag. 4 di 4